



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

**INDICAZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
CE/853/2004, IN PARTICOLARE PER GLI ASPETTI RIGUARDANTI IL
RICONOSCIMENTO DELLE UNITA' PRODUTTIVE DI STABILIMENTI DI LATTE E
PRODOTTI A BASE DI LATTE**

TIPOLOGIE PRODUTTIVE

A- Centro di raccolta – CC

B- Stabilimento di trasformazione – PP nelle seguenti tipologie

- Centro di standardizzazione
- Stab. Trattamento termico
- Stabilimento trasformazione
- Sta. stagionatura

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Con la D.G.R. n. 5-5600 del 02/04/2007, la Regione Piemonte ha inteso assicurare l'applicazione del Reg. CE/853/2004, in ottemperanza all'Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome stipulato in data 09/02/2006.

La legislazione alimentare europea stabilisce che l'operatore del settore alimentare garantisca che tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, sottoposte al proprio controllo, soddisfino i pertinenti requisiti di igiene. Tali requisiti si caratterizzano per essere incentrati principalmente sull'igiene dei processi produttivi, al fine di garantire la sicurezza alimentare. In particolare il Reg. CE/853/2004 prevede che gli operatori del settore alimentare immettano sul mercato alimenti di origine animale preparati e manipolati esclusivamente in stabilimenti riconosciuti dall'autorità competente, rispondenti ai requisiti dettati dal Regolamento medesimo.

Con il presente documento si forniscono i dettagli delle procedure istruttorie da seguire, per:

- il riconoscimento degli stabilimenti di nuova attivazione;
- il cambio di ragione sociale di uno stabilimento già riconosciuto;
- l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento a seguito di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione, che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento;
- la comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione, che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento;
- la comunicazione di variazione di titolarità/legale rappresentante dell'impresa che non comporti una modifica della ragione sociale;



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

- la comunicazione da effettuare a seguito di sospensione temporanea o cessazione totale o parziale di attività;
- la documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Le presenti indicazioni operative si applicano alle unità produttive soggette a riconoscimento ai sensi del Regolamento CE/853/2004.

Il Reg. CE/853/2004 si applica unicamente agli alimenti di origine animale.

DEFINIZIONI E ACRONIMI

Ai fini del presente documento valgono tutte le definizioni contenute nei Regolamenti comunitari 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, nonché quelle contenute negli Accordi Stato Regioni riportanti indicazioni applicative dei Regolamenti CE/852/2004 e CE/853/2004

MODALITÀ OPERATIVE

a) Disposizioni comuni

1. Tutte le istanze e le comunicazioni devono pervenire alla Direzione Sanità, Settore Prevenzione e Veterinaria, per posta certificata con lettera di accompagnamento firmata dal Direttore della S.C. Veterinario Area C.
2. Le istanze devono essere presentate in carta legale, ad esclusione delle comunicazioni, e tutti i documenti allegati devono essere in originale o in copia conforme. (All. 2)
3. Il verbale di sopralluogo del Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio, con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico-sanitari, strutturali, gestionali e sulla completezza e correttezza della documentazione presentata, deve essere redatto secondo la modulistica prevista ai fini del rilascio del riconoscimento condizionato ed ai fini del rilascio del riconoscimento definitivo o per le istruttorie delle altre tipologie di istanza o di comunicazione.
4. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà devono essere sottoscritte secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia e accompagnate da fotocopia di documento di identità del dichiarante.
5. La dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione della ditta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente e quella relativa ai requisiti tecnici dello stabilimento, deve essere redatta secondo la modulistica in uso (All. 5).
6. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla cessazione parziale o totale di attività seguita eventualmente da chiusura o dal trasferimento di titolarità (con o senza cambio di ragione sociale) dell'unità produttiva oggetto di riconoscimento può essere redatta, anche in assenza di rogito notarile, utilizzando la modulistica prevista. (All. 9)
7. Le attività svolte nello stabilimento devono essere indicate attraverso la compilazione della scheda di rilevazione tipologia di attività, secondo la modulistica (All 1).



8. La relazione descrittiva sul piano di autocontrollo aziendale e sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP, da allegare all'atto della presentazione delle istanze o delle comunicazioni da parte dell'operatore, dovrà risultare adeguata alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare.

b) Procedure specifiche

1. STABILIMENTI DI NUOVA ATTIVAZIONE

L'inizio dell'attività di nuovi stabilimenti che trattano prodotti di origine animale è subordinato al possesso del provvedimento di riconoscimento condizionato o definitivo rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004.

Tutti gli stabilimenti di nuova attivazione iniziano l'attività con un provvedimento di riconoscimento condizionato che verrà trasformato in definitivo a seguito di un ulteriore sopralluogo con esito favorevole effettuato dall'ASL competente per territorio.

La Direzione Sanità, Settore Prevenzione e Veterinaria si riserva la facoltà di procedere a sopralluoghi di supervisione sulla conformità dell'impianto, in accordo con il Servizio veterinario dell'ASL competente.

Procedura di riconoscimento degli stabilimenti

Ai fini del riconoscimento degli stabilimenti è prevista la seguente procedura:

1) il responsabile dello stabilimento presenta al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, la domanda di riconoscimento-allegato 2 (in duplice copia di cui una in bollo), redatta secondo la modulistica da adottarsi con successiva determinazione della Direzione di Sanità, corredata dalla documentazione elencata nella stessa;

2) a seguito della presentazione dell'istanza di riconoscimento, il Servizio Veterinario:

i) verifica la correttezza formale dell'istanza e la completezza della documentazione allegata;

ii) effettua il sopralluogo ispettivo presso l'impianto e, solo in caso di esito favorevole (allegato 4 a),
iii) trasmette a mezzo posta certificata alla Direzione Sanità, Settore Prevenzione, l'istanza con gli allegati (allegato 1, allegato 5) ed il parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico sanitari e strutturali previsti (I documenti in originale, sono conservati presso le sedi dei Servizi)

Successivamente al rilascio del numero di riconoscimento condizionato da parte del Direzione Sanità, Settore Prevenzione e Veterinaria, il Servizio veterinario competente:

i) effettua un ulteriore sopralluogo ispettivo per verificare l'impianto in attività, prescrivendo, qualora necessario, gli eventuali interventi correttivi ed i tempi di adeguamento;

ii) successivamente all'esito favorevole del sopralluogo, trasmette al Direzione Sanità, Settore Prevenzione e Veterinaria il parere al rilascio del riconoscimento definitivo, conforme alla modulistica (allegato 4 b)

iii) ricevuto il provvedimento digitale di riconoscimento definitivo, provvede alla stampa e dopo applicazione di marca da bollo, provvede alla notifica all'interessato e trattiene in archivio la copia conforme all'originale.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Il procedimento amministrativo affidato all'ASL, a partire dalla presentazione dell'istanza da parte dell'operatore sino alla comunicazione all'impresa del riconoscimento definitivo di idoneità, deve concludersi, di norma, entro 90 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 90 giorni nel caso in cui lo stabilimento non soddisfi tutti i requisiti previsti.

2. CAMBIO DI RAGIONE SOCIALE DI UNO STABILIMENTO GIÀ RICONOSCIUTO CON MODIFICA DELLA PARTITA IVA / CODICE FISCALE

Qualora vengano apportate variazioni alla ragione sociale di una ditta riconosciuta o qualora subentri una nuova ditta con diversa ragione sociale, è prevista la seguente procedura di aggiornamento:

1) il responsabile dello stabilimento (o il nuovo titolare subentrante, nel caso di nuova Ditta) presenta, al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, la domanda (allegato 3) di cambio di ragione sociale (in duplice copia di cui una in bollo) redatta secondo la modulistica da adottarsi con successiva determinazione della Direzione di Sanità, corredata dalla documentazione elencata;

2) il Servizio veterinario della ASL entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza:

i) verifica la correttezza formale dell'istanza e la completezza della documentazione allegata;

ii) verifica che tale variazione non abbia comportato modifiche dei requisiti igienico sanitari e strutturali dello stabilimento e/o della tipologia di attività ed esprime il parere favorevole circa il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa (allegato 4 b);

iii) trasmette via posta certificata alla Direzione Sanità, Settore Prevenzione e Veterinaria, l'istanza e gli allegati (allegato 5, allegato 9), trattenendone copia cartacea;

3) il Servizio veterinario della ASL, ricevuto il provvedimento digitale di riconoscimento definitivo, provvede alla stampa e dopo applicazione di marca da bollo, provvede alla notifica all'interessato e trattiene in archivio la copia conforme all'originale.

Nelle more dell'emanazione del nuovo atto, la ditta subentrante può comunque utilizzare il riconoscimento di idoneità dello stabilimento intestato all'impresa precedente, salvo diversa indicazione motivata da parte del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio o del Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte.

3. CAMBIO DI RAGIONE SOCIALE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DI UNO STABILIMENTO GIÀ RICONOSCIUTO SENZA MODIFICA DELLA PARTITA IVA/CODICE FISCALE.

Nel caso il cambio di ragione sociale di stabilimento riconosciuto ai sensi del Reg. CE/853/04 se la Partita I.V.A. o il codice fiscale rimangono invariati, il titolare/legale rappresentante dello stabilimento deve effettuare, per il tramite del Servizio veterinario competente, una comunicazione su propria carta intestata al Settore Regionale, il quale provvederà ad emettere una presa d'atto da allegare al decreto di riconoscimento.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

4. MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE E/O DI ATTIVITA' CHE COMPORTANO SOSTITUZIONI O AGGIUNTE ALLA TIPOLOGIA DI CATEGORIA E/O DI ATTIVITA' PRODUTTIVA PREVISTA DAL DECRETO DI RICONOSCIMENTO

Qualora in uno stabilimento già riconosciuto vengano sostituite o aggiunte tipologie di categoria e/o di attività, è necessario che il responsabile dello stabilimento richieda l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento, sia per revocare attività non più effettuate, sia per attivare nuove tipologie produttive previste dal Regolamento (CE) n. 853/2004.

A tal fine:

- 1) il responsabile dello stabilimento presenta al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, l'istanza di sostituzione o di aggiunte di tipologia di categoria e/o di attività produttiva-allegato 6, (in duplice copia di cui una in bollo), redatta secondo la modulistica e corredata dalla documentazione elencata;
- 2) il Servizio veterinario della ASL entro 30 giorni:
 - i) verifica la correttezza formale dell'istanza e la completezza della documentazione allegata;
 - ii) effettua il sopralluogo ispettivo presso l'impianto e, solo in caso di esito favorevole,
 - iii) trasmette per posta certificata alla Direzione Sanità, Settore Prevenzione e Veterinaria l'istanza con gli allegati (allegato 5, allegato 1) ed il parere (allegato 4 b), sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico sanitari e strutturali previsti;
- 3) il Servizio veterinario della ASL, ricevuto il provvedimento digitale di riconoscimento definitivo, provvede alla stampa e dopo applicazione di marca da bollo, provvede alla notifica all'interessato e trattiene in archivio la copia conforme all'originale.

Il titolare dello stabilimento può iniziare la nuova attività produttiva, oggetto di estensione del riconoscimento, successivamente al sopralluogo dell'ASL, con esito favorevole scritto, senza attendere l'emanazione del provvedimento aggiornato.

5. MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE E/O DI ATTIVITA' CHE NON COMPORTANO SOSTITUZIONI O AGGIUNTE ALLA TIPOLOGIA DI CATEGORIA E/O DI ATTIVITA' PRODUTTIVA PREVISTA DAL DECRETO DI RICONOSCIMENTO

Qualora in uno stabilimento già riconosciuto, vengano effettuate variazioni strutturali e/o impiantistiche significative, senza che si sostituiscano o si aggiungano tipologie di categoria e/o di attività previste dal decreto di riconoscimento in possesso, è necessario che il responsabile dello stabilimento comunichi le variazioni apportate.

Per variazioni significative, si intendono le modifiche strutturali che, pur lasciando inalterata la/le tipologia/e produttiva/e già riconosciuta/e, comportino un ampliamento, o una riduzione, o una variazione d'uso, dei locali produttivi dello stabilimento, rispetto alla planimetria allegata all'atto del riconoscimento, diversi dalla semplice redistribuzione degli spazi interni o dall'allocazione di strumentazioni o strutture rimovibili).



A tal fine:

- 1) Il responsabile dello stabilimento presenta, al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, una comunicazione (in carta semplice e in duplice copia) redatta secondo l'allegato 7 e corredata dalla documentazione elencata.
- 2) il Servizio veterinario della ASL entro 30 giorni:
 - i) verifica la correttezza formale dell'istanza e la completezza della documentazione allegata;
 - iii) trasmette per posta certificata alla Direzione Sanità, Settore Prevenzione e Veterinaria l'istanza con gli allegati (allegato 5 e allegato 4B) ed il parere, conforme alla modulistica, sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico sanitari e strutturali previsti;
- 3) La Direzione Sanità, Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte prende atto delle modifiche apportate.

6. SOSPENSIONE TEMPORANEA O CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA (allegato)

6.1 Sospensione temporanea

La normativa comunitaria (art. 54 del Regolamento (CE) n. 882/2004), attribuisce al Veterinario Ufficiale, in relazione ai problemi che si possono verificare negli stabilimenti sottoposti a controllo, la possibilità di disporre il rallentamento dell'attività produttiva fino alla sospensione temporanea della stessa. Si tratta di provvedimenti con una durata limitata nel tempo (poche giornate lavorative) che, di norma, mirano al ristabilirsi del pieno rispetto della normativa. Tali situazioni devono essere adeguatamente documentate presso il Servizio veterinario territorialmente competente, ma non richiedono necessariamente una segnalazione al Servizio Veterinario regionale.

Qualora, invece, l'attività venga sospesa per un periodo di tempo superiore a 21 gg, il Servizio Veterinario della ASL segnala ufficialmente la circostanza al Settore regionale (indicando i motivi del provvedimento), utilizzando la prevista modulistica (allegato 10). Il Settore regionale adotta conseguentemente un provvedimento di sospensione dell'atto di riconoscimento, lo trasmette al Servizio Veterinario della ASL competente per la successiva notifica alla ditta e aggiorna l'elenco nazionale degli stabilimenti.

La ripresa dell'attività è subordinata all'invio al Settore regionale, da parte del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, di un parere favorevole .

Il Direzione Sanità, Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte regionale trasmette l'atto di revoca della sospensione al Servizio Veterinario della ASL competente per la successiva notifica alla ditta e aggiorna l'elenco nazionale degli stabilimenti.

6.2 Cessazione definitiva

Qualora vengano evidenziati a carico di uno stabilimento riconosciuto, problemi tali da non consentire la prosecuzione dell'attività, o nel caso in cui il responsabile dello stabilimento



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

comunichi la cessazione dell'attività (allegato 9) l'attività dello stabilimento risulti sospesa per un periodo di tempo superiore a due anni, si rende necessario adottare un provvedimento di revoca del riconoscimento.

A tal fine:

- 1) il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio richiederà la revoca del riconoscimento al Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte, indicandone le motivazioni.
- 2) il Settore regionale adotta l'atto di revoca del riconoscimento, lo invia al Servizio veterinario per la successiva notifica e aggiorna l'elenco nazionale degli stabilimenti.
- 3) il Servizio veterinario della ASL procede alla notifica all'interessato dell'atto di revoca e ritira l'originale del decreto di riconoscimento per l'archiviazione (senza restituire alla Regione la copia notificata).

6.3 Revoca riconoscimento di idoneità per presentazione di notifica ai fini della registrazione

Qualora un operatore del settore alimentare intenda rinunciare al riconoscimento comunitario previsto dal Reg. CE/853/2004 e ritenga di operare solo come attività registrata ai sensi del Reg. CE/852/2004, deve comunicare la cessazione dell'attività riconosciuta e presentare dichiarazione la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). Il Servizio veterinario competente richiederà la revoca del provvedimento di riconoscimento alla Direzione Sanità della Regione Piemonte, Settore Prevenzione e Veterinaria secondo le modalità previste.

L'operatore non è tenuto al versamento dei diritti, dovuti all'A.S.L. per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa della pratica di registrazione, qualora abbia già provveduto a versare le spese relative al riconoscimento dello stabilimento (tariffari